

Applicazioni extradistrettuali di un magistrato di sorveglianza

(Delibera del 21 ottobre 1998)

- vista la delibera in data 23.9.98 con la quale il Consiglio ha disposto l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Matera della dott.ssa Silvia DALOISO, già giudice di quel Tribunale e trasferita al Tribunale di sorveglianza di Bari, con funzioni di giudice, ove ha preso servizio in data 14.7.1998, per il tempo necessario alla trattazione del processo "Turris" e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dall'8.10.1998;

- vista la nota in data 30.9.98 con la quale la dott.ssa Silvia DALOISO ha richiesto la revoca della delibera consiliare di cui in premessa, deducendo la illegittimità della stessa, perchè adottata in violazione dell'art. 110, 3 e 4 comma, R.D. 30.1.41, n. 12, (per non essere stato notiziato della richiesta di applicazione in questione il Consiglio Giudiziario di Bari e conseguentemente l'interessata) e dell'art. 68 della legge 26.7.1975, n. 354, come sostituito dall'art. 20 della legge 663/1986, che al 4 comma dispone che "i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie";

- vista altresì la nota n. 225 in data 2.10.98 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Bari trasmette nota in data 30.9.98 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari, il quale, nel denunciare la gravità della situazione che si determinerà in quel Tribunale per effetto dell'applicazione extradistrettuale de qua, chiede la revoca della delibera consiliare del 23.9.98;

- considerato che le espressioni utilizzate dal legislatore del 1991 nella redazione del nuovo testo dell'art. 110 ord. giud. non contengono alcuna riserva o limitazione e non consentono quindi di ritenere tuttora vigenti precedenti norme incompatibili, ivi compreso l'art. 68 della legge 354/75 come modificato dall'art. 20 della legge 663/86;

- considerato altresì che la circolare applicativa di detta norma emanata da questo Consiglio in data 20.3.96 e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Ministro di Grazia e Giustizia in data 22.3.96, senza rilievi, nel ribadire come principio generale l'impossibilità di non adibire i magistrati di sorveglianza ad altre funzioni (lett. d punto 12) ha tuttavia previsto come principio assoluto e quindi prevalente su tutti gli altri quello cui fa riferimento la lett. h punto 24, ove è prevista la possibilità dell'applicazione extradistrettuale di magistrati trasferiti ad altra sede fuori distretto per la definizione di un processo già incardinato;

- rilevato, altresì, che il parere del Consiglio Giudiziario, benchè necessario, non è vincolante e nella fattispecie l'importanza e l'urgenza delle esigenze dell'ufficio a quo apparivano comunque assolutamente prevalenti e tali da rendere in concreto superfluo il puntuale espletamento dell'iter procedimentale;

delibera

di non accogliere le richieste di cui in premessa.